



**NATURALMENTE PROTETTI
IMPRESA**

Condizioni di assicurazione

Edizione 03/2025

Prodotto per i rischi catastrofali per le imprese/ Mod. X2510.0

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le Linee guida “Contratti chiari e comprensibili”.

gruppoitas.it



NATURALMENTE PROTETTI IMPRESA

Questo prodotto permette di adempiere all'obbligo di assicurazione da parte delle imprese previsto dalla legge n.213 del 30 dicembre 2023 e le tutela con un *indennizzo* economico in caso di *terremoto*, *alluvione*, *inondazione*, *esondazione* e frane.

Il prodotto permette di assicurare uno o più fabbricati, il relativo *contenuto* e i terreni di proprietà dell'impresa. Oltre a questi puoi decidere di assicurare anche le *merci* contenute nel fabbricato.

Questo prodotto prevede le coperture obbligatorie per i danni causati da:

- *terremoto*;
- *alluvione, inondazione, esondazione*;
- *frane*.

Queste garanzie devono essere acquistate insieme.

A queste puoi decidere di aggiungere la garanzia per le spese di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

Le garanzie acquistate sono esplicitamente riportate in *polizza*.

All'inizio delle condizioni di *assicurazione* trovi il glossario, nel quale sono definiti i termini tecnici utilizzati nelle descrizioni delle garanzie, semplificando quindi la lettura del documento.

Nelle condizioni di assicurazione sono inoltre evidenziati in **grassetto** gli aspetti a cui devi prestare particolare attenzione: gli obblighi a carico tuo e dell'assicurato, le nullità, le decadenze, i limiti e le esclusioni. Trovi anche alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata nel seguente riquadro:



Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali e forniscono chiarimenti su termini o temi specifici, o indicano a chi rivolgersi o come comportarsi in caso di necessità.

Non hanno valore contrattuale ma solo informativo e, per questo, è importante fare sempre riferimento alle condizioni a cui si riferiscono.

Dopo la firma puoi collegarti al sito www.gruppoitas.it o scaricare la app ITAS sul tuo smartphone, registrarti **caricando la polizza e inserendo** il codice fiscale, e accedere gratuitamente alla tua area riservata per consultare, rinnovare il contratto e denunciare un *sinistro*.

Indice

Indice	3
Glossario	5
1/ Norme di carattere generale	9
ART. 1.1 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	9
ART. 1.2 DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE	9
ART. 1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE	10
ART. 1.4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	10
ART. 1.5 AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO	10
ART. 1.6 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO	10
ART. 1.7 ALTRE ASSICURAZIONI	11
ART. 1.8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	11
ART. 1.9 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE	11
ART. 1.10 ONERI FISCALI	11
ART. 1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	11
2/ Cosa è assicurato	12
ART. 2.1 TERREMOTO	12
ART. 2.2 ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE	12
ART. 2.3 FRANE	12
ART. 2.4 DANNI CONSEQUENZIALI	13
ART. 2.5 MERCI	13
ART. 2.6 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO	13
3/ Cosa non è assicurato	14
ART. 3.1 ESCLUSIONI	14

4/ Limiti di copertura **15**

ART. 4.1 LIMITI E SCOPERTI	15
----------------------------	----

5/ Cosa fare in caso di sinistro **16**

ART. 5.1 COSA DEVE FARE L'ASSICURATO	16
ART. 5.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	16
ART. 5.3 DA CHI VIENE VALUTATO IL DANNO	16
ART. 5.4 COSA DEVONO FARE I PERITI	17
ART. 5.5 COME VIENE CALCOLATO IL VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO E COME VIENE QUANTIFICATO IL DANNO	17
ART. 5.6 ASSICURAZIONE PARZIALE	18
ART. 5.7 BUONA FEDE	18
ART. 5.8 TERMINI DI INDENNIZZO	18
ART. 5.9 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO	18

Condizioni particolari vavevoli per i Soci - Assicurati dell'ITAS Mutua **19**

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE	19
ART. 5 CONTRIBUTUZIONI	19
ART. 9 CONTRIBUTI-COLLETTA	19
ART. 10 AMMISSIONI ALLA SOCIETÀ	20
ART. 11 VINCOLO SOCIALE DEL SOCIO-ASSICURATO	20
ART. 27 RAPPRESENTANZA LEGALE	20

Glossario

I vocaboli elencati nel glossario sono evidenziati nel documento in *corsivo*

A

ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE

fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

ASSICURATO

il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

il contratto di *assicurazione* o la garanzia prestata con il contratto.

C

CONTENUTO

il complesso dei beni mobili pertinenti l'azienda e precisamente:

- impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
- attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di *fabbricato*, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;

Inoltre, è compreso anche l'arredamento (mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti).

CONTRAENTE

chi stipula il contratto di *assicurazione*.

COSTO DI RIMPIAZZO

valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

COSTO DI RIPRISTINO

valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del *terreno* ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

E

ESPLOSIONE

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

F

FABBRICATO

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

FRANA

movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua.

I

INCENDIO

la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

la somma dovuta da ITAS Mutua all'*assicurato* in caso di *sinistro*.

M

MERCI

materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione proprie dell'attività dichiarata, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

P

POLIZZA

il documento che prova l'*assicurazione*.

PREMIO

la somma dovuta dal *contraente* a ITAS Mutua.

PRIMO RISCHIO

la forma contrattuale secondo cui ITAS Mutua risponde dei danni entro la somma assicurata anche se quest'ultima risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati. Non trova quindi applicazione la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice civile per il caso di sottoassicurazione.



Esempio:

- Somma assicurata per il *fabbricato*: 100.000 euro
- *Valore di ricostruzione* del fabbricato momento del *sinistro*: 200.000 euro
- Danno: 10.000 euro
- *Indennizzo*: 10.000 euro (a cui verranno applicati eventuali franchigie e limiti di *indennizzo*)

In questa forma di assicurazione è importante sapere che il massimo *indennizzo* corrisponde sempre alla somma assicurata, anche in caso di danno totale. Nell'esempio, in caso di completa distruzione del bene, quindi di un danno pari a 200.000, l'*indennizzo* sarà comunque pari al massimo a 100.000 euro.

S

SCOPERTO

la parte del danno *esclusa dall'indennizzo*, espressa in valore percentuale.

SCOPPIO

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad *esplosione*.

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

T

TERREMOTO

sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

TERRENO

fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

V

VALORE ALLO STATO D'USO

valore delle cose assicurate calcolato tenendo conto del degrado che le cose stesse hanno subito nel corso del tempo in rapporto al luogo in cui si trovano, al loro uso, alla qualità, alla funzionalità, alla svalutazione commerciale e alle altre loro caratteristiche.

VALORE DI RICOSTRUZIONE

importo necessario per la ricostruzione a nuovo del *fabbricato* con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

VALORE INTERO

la forma contrattuale secondo cui la somma assicurata deve corrispondere all'intero valore del bene al momento del sinistro. Si applica altrimenti la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.



Esempio:

- Somma assicurata per il *fabbricato*: 100.000 euro
- *Valore di ricostruzione* del fabbricato al momento del *sinistro*: 200.000 euro
- Danno: 10.000 euro
- *Indennizzo*: 5.000 euro (a cui verranno applicati eventuali franchigie e limiti di *indennizzo*)

Poiché è stata assicurata solo una parte del valore del bene, viene applicata la regola proporzionale

$[(100.000 \cdot 100) / 200.000 = 50\%]$. L'*indennizzo* è quindi pari al 50% del danno subito (10.000 euro) così calcolato:

$Indennizzo = (\text{Valore assicurato} \cdot \text{Danno}) / \text{Valore reale}$

$5.000 = (100.000 \cdot 10.000) / 200.000$

Nell'*assicurazione a valore intero* è quindi molto importante che le somme assicurate siano sempre aggiornate, per non incorrere nella riduzione proporzionale dell'*indennizzo*.

1/ Norme di carattere generale

ART. 1.1 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'*assicurazione* ha effetto dalle 24 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata del *premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

Tuttavia, **quando il contratto è stipulato dopo un evento sismico di magnitudo superiore al quarto grado della Scala Sismica dell'Istituto INGV di Roma, la garanzia di cui all'art. 2.1 – Terremoto diviene operante alle 24 del 14° giorno successivo a tale evento, se i beni assicurati si trovano entro 100 km in linea d'aria dall'epicentro.**

In riferimento all'art. 2.2 – Alluvione, inondazione, esondazione le coperture decorrono sempre dalle 24 del 7° giorno successivo alla data di effetto del contratto, se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati, altrimenti hanno effetto dalle 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la *polizza* oppure a ITAS Mutua.

Il contraente deve pagare il premio interamente anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

Quando il contraente non paga i premi o le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento.

Restano valide le successive scadenze e il diritto di ITAS Mutua al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice civile.

ART. 1.2 DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il contratto dura un anno; la data di inizio della copertura e della relativa scadenza sono indicate in *polizza*.

Il contratto cessa automaticamente alle 24 del giorno di scadenza indicato in *polizza*, senza necessità di disdetta.

ITAS Mutua, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, può comunicare al *contraente* una proposta di rinnovo. **Il pagamento del premio proposto equivale alla sottoscrizione del contratto.** Quando il *contraente* non accetta la proposta di rinnovo e non provvede al pagamento, il contratto cessa alla data di scadenza.

Nei casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di *assicurazione*, questo si intende della durata di un anno.

ART. 1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale sul territorio della Repubblica Italiana.

ART. 1.4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il contraente deve fornire a ITAS Mutua tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio; la violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative.

Infatti, le **dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave** su circostanze che l'assicurato conosce o che, in base alla normale diligenza, potrebbe conoscere, hanno come conseguenza l'annullamento del contratto e, in caso di *sinistro*, la **perdita totale del diritto all'indennizzo**, secondo quanto disposto dall'art. 1892 del Codice civile.

Se, invece, le **dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave**, oppure in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, ITAS Mutua può recedere dal contratto e, in caso di *sinistro*, **l'indennizzo può essere ridotto in proporzione** della differenza tra il *premio* pagato e quello dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 1893 del Codice civile.

In questi casi, ITAS Mutua può trattenere tutti i premi già incassati, il *premio* relativo al periodo di assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il *premio* dovuto per il primo anno.

ART. 1.5 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'assicurato deve avvisare ITAS Mutua se nel corso del contratto la situazione considerata al momento della sottoscrizione del contratto stesso si modifica in modo da aumentare o diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi, causando un aggravamento o una diminuzione del rischio.

In caso di aggravamento del rischio, se l'assicurato non rispetta questo obbligo (previsto dall'art. 1898 Codice civile) **può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo**. ITAS Mutua, inoltre, può recedere dal contratto e rimborsare all'assicurato la parte di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte, del fondo di garanzia.

In caso di diminuzione del rischio, ITAS Mutua è tenuta a ridurre il *premio* dalla scadenza di *polizza* o, in caso di frazionamento del *premio*, dalla rata successiva alla comunicazione del *contraente* o dell'*assicurato* (art. 1897 Codice civile).



Esempio di aggravamento del rischio:

Decido di ristrutturare il *fabbricato* dove ha sede la mia impresa, alzandolo di due piani. Oltre ad adeguare la somma assicurata, devo comunicare anche che c'è stato un aumento del numero dei piani fuori terra.

Esempio di diminuzione del rischio:

Decido di ristrutturare il *fabbricato* dove ha sede la mia impresa, sostituendo la struttura in muratura con una in calcestruzzo armato. Devo comunicare la diminuzione del rischio per adeguare il *premio* alla successiva scadenza.

ART. 1.6 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall' art. 1914 del Codice civile, **per nessun titolo ITAS Mutua potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quanto indicato in *polizza* per ciascuna garanzia acquistata.**

ART. 1.7 ALTRE ASSICURAZIONI

Come previsto dall'art. 1910 del Codice civile, il **contraente** deve comunicare per iscritto a ITAS Mutua l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio e sulle stesse cose.

In caso di **sinistro** il **contraente** deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART. 1.8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ART. 1.9 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

ITAS Mutua ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il **contraente** o l'**assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

ART. 1.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del **contraente**.

ART. 1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Questo contratto di *assicurazione* è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2/ Cosa è assicurato

Garanzie base

Le garanzie che seguono sono prestate per le somme assicurate e per i beni indicati in *polizza*, e **con le limitazioni riportate nella tabella “Limiti e scoperti” (art. 4.1)**.

Le garanzie sono prestate nelle seguenti forme:

- a *valore intero* per il *fabbricato* e per il *contenuto*;
- a *primo rischio* per il *terreno*.

ART. 2.1

TERREMOTO

ITAS Mutua indennizza i danni **materiali e diretti** causati da *terremoto* al *fabbricato*, al *contenuto* e al *terreno* anche se di proprietà di terzi.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite allo stesso episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

Sono compresi i guasti causati ai beni assicurati dall'*assicurato*, da terzi o per ordine dell'Autorità per impedire o arrestare l'evento dannoso.

La garanzia opera con le limitazioni riportate nella tabella “Limiti e scoperti” (art. 4.1).

ART. 2.2

ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE

ITAS Mutua indennizza i danni **materiali e diretti** causati al *fabbricato*, al *contenuto* e al *terreno* anche se di proprietà di terzi, causati da *alluvioni*, *inondazioni*, *esondazioni*, anche se tali eventi sono causati da *terremoto*. Sono compresi i danni causati da terra o fango trasportati dalle acque fuoriuscite dalle sponde.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

La garanzia opera con le limitazioni riportate nella tabella “Limiti e scoperti” (art. 4.1).

ART. 2.3

FRANE

ITAS Mutua indennizza i danni **materiali e diretti** causati da frane al *fabbricato*, al *contenuto* e al *terreno* anche se di proprietà di terzi.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

La garanzia opera con le limitazioni riportate nella tabella “Limiti e scoperti” (art. 4.1).

ART. 2.4 DANNI CONSEQUENZIALI

ITAS Mutua indennizza anche i **danni materiali e diretti** al *fabbricato*, al *contenuto* e al *terreno* dovuti a:

- *incendio, esplosione, scoppio*;
- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;

quando questi eventi sono causati da *terremoto* (art. 2.1), *alluvione, inondazione, esondazione* (art. 2.2) e *frane* (art. 2.3).

Garanzie opzionali

Le garanzie opzionali che seguono sono valide solo se acquistate e vengono prestate per le somme assicurate e i beni indicati in *polizza*, **con le limitazioni riportate nella tabella “Limiti e scoperti” (art. 4.1)**.

Le garanzie sono prestate nelle seguenti forme:

- a *valore intero* o a *primo rischio*, a scelta del contraente, per le *merci*;
- a *primo rischio* per le spese di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

ART. 2.5 MERCI

ITAS Mutua indennizza i danni **materiali e diretti** causati da *terremoto* (art. 2.1), *alluvioni, inondazioni, esondazioni* (art. 2.2), *frane* (art. 2.3) e i danni consequenziali (art. 2.4) alle *merci*, cioè materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione proprie dell'attività dichiarata, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali. Sono compresi i danni consequenziali previsti dall'art. 2.4.

A parziale deroga della lett. h) dell'art. 3.1 - Esclusioni sono compresi i veicoli di proprietà di terzi iscritti al P.R.A. oggetto di riparazione, manutenzione, deposito e in conto vendita.

Sono esclusi i danni alle *merci* che si trovano all'aperto, se non diversamente indicato in *polizza*.

ART. 2.6 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO

Quando si verifica un *sinistro* indennizzabile, ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute per:

- demolire, sgomberare, trasportare e conferire a idonea discarica i residui del *sinistro* stesso;
- la decontaminazione, il disinquinamento, il risanamento o il trattamento speciale dei residui, **con il limite del 25% della somma assicurata**;
- lo smontaggio, lo svuotamento, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera e il nuovo collaudo, riempimento e altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, resesi necessarie, **con il limite del 25% della somma assicurata**.

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio*.

3/ Cosa non è assicurato

ART. 3.1

ESCLUSIONI

Per tutte le garanzie, sono esclusi i danni:

- a) **che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;**
- b) **che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;**
- c) **relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;**
- d) **causati da o dovuti a inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo;**
- e) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto degli eventi dannosi sulle cose assicurate (art. 2.4);**
- f) **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;**
- g) **ai beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;**
- h) **ad aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori;**
- i) **a beni in leasing se assicurati da altre polizze;**
- j) **di qualsiasi tipo causati da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- k) **alle merci, salvo quando il contraente ha acquistato la garanzia di cui all'art.2.5 - Merci.**

Infine, sono escluse le spese di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento, salvo quando il contraente ha acquistato la garanzia di cui all'art.2.6 - Spese di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

4/ Limiti di copertura

ART. 4.1

LIMITI E SCOPERTI

Art.	Garanzia	Scoperto	Limite di <i>indennizzo</i> per periodo di <i>assicurazione</i>
2.1	Terremoto	a scelta del <i>contraente</i> 15% o 10% o 5%	Il limite di <i>indennizzo</i> è espresso in percentuale rispetto alla somma assicurata ed è riportato in <i>polizza</i> .
2.2	Alluvione, inondazione, esondazione	a scelta del <i>contraente</i> 15% o 10% o 5%	Il limite di <i>indennizzo</i> è espresso in percentuale rispetto alla somma assicurata ed è riportato in <i>polizza</i> .
2.3	Frane	a scelta del <i>contraente</i> 15% o 10% o 5%	Il limite di <i>indennizzo</i> è espresso in percentuale rispetto alla somma assicurata ed è riportato in <i>polizza</i> .
2.6	Spese per decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui		25% della somma assicurata
2.6	Spese per smontaggio, svuotamento, temporanea rimozione, ricollocazione in opera e nuovo collaudo, riempimento		25% della somma assicurata

5/ Cosa fare in caso di sinistro

ART. 5.1 COSA DEVE FARE L'ASSICURATO

In caso di *sinistro* l'*assicurato* deve:

- a) darne avviso all'agenzia o alla Società entro il termine di 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza;
- a) adoperarsi, per quanto nella sua possibilità, per evitare o diminuire il danno; le relative spese di salvataggio sono a carico della Società secondo quanto previsto dall' art. 1914 del codice civile.

ART. 5.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'assicurato perde il diritto all'indennizzo se egli stesso o il contraente:

- esagerano dolosamente l'ammontare del danno o comprendono nello stesso cose che non esistevano al momento del *sinistro*;
- occultano, sottraggono o manomettono dolosamente cose non colpite dal sinistro o salvate;
- adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- alterano dolosamente le tracce e i residui del *sinistro* o aggravano quest'ultimo.

ART. 5.3 DA CHI VIENE VALUTATO IL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) di norma direttamente da ITAS Mutua, o persona da questa incaricata, con il contraente o con una persona da lui designata. Nei casi di intervento del perito dell'*assicurato*, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, redatto in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti

oppure:

- b) nel caso in cui non si arrivi a una quantificazione concordata del danno, a richiesta di una delle Parti e **purché l'altra vi acconsenta** si farà ricorso a due periti nominati uno da ITAS Mutua ed uno dal *contraente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno dei due. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il *sinistro*. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito**, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ART. 5.4 COSA DEVONO FARE I PERITI

Il perito deve:

- a) verificare circostanze, natura, modalità e cause del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti in polizza e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 5.1 - Cosa deve fare l'assicurato;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del *sinistro*, secondo i criteri e le valutazioni previsti dall'art. 5.5 – Come viene calcolato il valore delle cose assicurate al momento del *sinistro* e come viene quantificato il danno;
- e) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese.

Quando la valutazione del danno viene effettuata nelle modalità di cui all'art. 5.3 lett. b), i risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, che rinunciano a ogni impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

ART. 5.5 COME VIENE CALCOLATO IL VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO E COME VIENE QUANTIFICATO IL DANNO

Indipendentemente dalla forma di copertura applicabile (*valore intero o primo rischio*), il valore dei beni assicurati è calcolato come segue:

- a) per il *fabbricato*, si calcola il *valore di ricostruzione*, escludendo soltanto il valore dell'area su cui il fabbricato è costruito e deducendo il valore dei residui;
- b) per il *contenuto*, si calcola il *costo di rimpiazzo*, deducendo il valore delle cose non danneggiate e il valore residuo di quelle danneggiate;
- c) per il *terreno*, si calcola il *costo di ripristino*;
- d) per le *merci*, si stima il valore in relazione alla natura e alla qualità, compresi gli oneri fiscali deducendo il valore delle cose non danneggiate e il valore residuo di quelle danneggiate. Nelle lavorazioni industriali le *merci*, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del *sinistro* e degli oneri fiscali; quando le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

La liquidazione avviene in base al *valore allo stato d'uso*. Per ottenere il *valore di ricostruzione*, il *costo di rimpiazzo* e il *costo di ripristino* la **ricostruzione del fabbricato, il rimpiazzo del contenuto e il ripristino del terreno devono avvenire entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia**, salvo casi di provata forza maggiore o legittimo impedimento.

La stima del *valore di ricostruzione* o *costo di rimpiazzo* o *costo di ripristino* comprende anche le spese per gli onorari di architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti che l'assicurato deve sostenere per ricostruire i fabbricati assicurati. **Tali spese sono determinate in base a quanto effettivamente pagato dall'assicurato e comunque fino al massimo degli onorari previsti dalla tariffa dell'ordine professionale di appartenenza o, in mancanza, delle tariffe in vigore presso la Camera di Commercio del luogo in cui si trova il fabbricato.**

ART. 5.6 ASSICURAZIONE PARZIALE

Nell'*assicurazione a valore intero*, se, dalle stime fatte con le norme dell'art. 5.5 - Come viene calcolato il valore delle cose assicurate al momento del *sinistro* e come viene quantificato il danno, risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del *sinistro* la somma assicurata per oltre il 10%, **ITAS Mutua risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del *sinistro***. Quindi ITAS Mutua non applica la regola proporzionale, prevista dall'art. 1907 del Codice civile, quando il valore delle cose assicurate, al momento del *sinistro*, non supera la somma assicurata più del 10%.

ART. 5.7 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del *contraente* o dell'*assicurato* di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipulazione della *polizza*, non comportano decadenza dal diritto all'*indennizzo* né riduzione dello stesso, se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede. **ITAS Mutua ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

ART. 5.8 TERMINI DI INDENNIZZO

Acquisita la denuncia di *sinistro* e dopo l'adempimento degli obblighi per il *contraente* e l'*assicurato* previsti dal contratto in caso di *sinistro*, ITAS Mutua comunica all'*assicurato* l'importo dell'*indennizzo* proposto oppure i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal *sinistro* stesso.

In presenza di procedimenti penali dai quali possa risultare la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del *sinistro* o alla quantificazione dei danni indennizzabili, ITAS Mutua può posticipare il pagamento dell'*indennizzo* fino alla conclusione di tali procedimenti.

Quindi ITAS Mutua provvede al pagamento dell'importo dell'*indennizzo* proposto entro 30 giorni da quando l'*assicurato* lo ha accettato.

ART. 5.9 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'*assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 30% dell'*indennizzo* calcolato in base alle stime preliminari sul *valore allo stato d'uso*.

ITAS Mutua anticipa l'*indennizzo* quando:

- **la stima preliminare supera i 25.000 euro;**
- **non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro*;**
- **sono trascorsi 60 giorni dalla denuncia del *sinistro* e almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo stesso;**
- **il *contraente* e l'*assicurato* hanno rispettato gli obblighi previsti dall'art. 5.1 – Cosa deve fare l'*assicurato*.**

Condizioni particolari valesvoli per i Soci - Assicurati dell'ITAS Mutua

ESTRATTO DELLO STATUTO

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia ed è altresì scaricabile dal sito www.gruppoitas.it.

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.".

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

ART. 5 CONTRIBUTUZIONI

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto.

La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. (...)

ART. 9 CONTRIBUTI-COLLETTA

Il Consiglio di amministrazione determina almeno annualmente i tassi di contributo-colletta da applicare ai valori di classe per ciascun ramo esercitato ed eventualmente per particolari settori di uno stesso ramo. (...)

Il contributo-colletta, integrato dall'eventuale Fondo di garanzia, è notificato ai Soci mediante affissione nelle sedi degli intermediari e deve essere pagato entro i termini e nei modi stabiliti dalle condizioni di polizza. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in quanto non contrastino con le norme legislative o regolamentari.

ART. 10 AMMISSIONI ALLA SOCIETÀ

Può partecipare alla Società chiunque abbia un interesse all'assicurazione e ciò anche mediante stipulazione di polizza per conto altrui o di chi spetta o a mezzo di rappresentante.

La qualità di Socio-Assicurato si acquista con la stipulazione della polizza di assicurazione la quale, assieme alle presenti norme statutarie, regola i rapporti del Socio-Assicurato con l'ITAS Mutua. (...)

La qualifica ed i conseguenti diritti di Socio cessano immediatamente a tutti gli effetti per il Socio-Assicurato con l'estinzione - a qualsiasi causa dovuta - del rapporto assicurativo (...).

Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere sull'ammissione dei Soci a suo insindacabile giudizio.

ART. 11 VINCOLO SOCIALE DEL SOCIO-ASSICURATO

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella Polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella Polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

ART. 27 RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale.

Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti.

La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma).

Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della Società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.



NATURALMENTE PROTETTI IMPRESA



Contatti

Contatto soci e assicurati / Numero verde: 800.29.28.37

Servizio sinistri / Numero verde: 800.48.48.50 / Da mobile ed estero: +39.0461.896301

Mail: sinistri@gruppoitas.it

gruppoitas.it